



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 settembre 2010 n.158
(*Ratifica Decreto Delegato 31 agosto 2010 n.148*)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 31 agosto 2010 n.148 “Disposizioni applicative e modificative della Legge 7 maggio 2008 n.72 e incentivi per lo sfruttamento di biomasse e per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile nel settore agricolo”, promulgato:

Visti gli articoli 38, comma 1, 42 e 43, comma 2, della Legge 7 maggio 2008 n.72 nonché l’articolo 9 del Decreto Delegato 17 settembre 2009 n. 126;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.43 adottata nella seduta 2 agosto 2010;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 settembre 2010;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 31 agosto 2010 n.148 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI APPLICATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 7 MAGGIO 2008 N.72 E INCENTIVI PER LO SFRUTTAMENTO DI BIOMASSE E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE NEL SETTORE AGRICOLO

CAPO I

ATTRIBUZIONI DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI E L’ENERGIA E DISPOSIZIONI SEMPLIFICATIVE DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI A PRATICHE EDILIZIE

Art.1

1. L’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia ha facoltà di adottare Regolamenti attuativi e Linee Guida interpretative ed applicative del presente decreto delegato, della Legge 7 maggio 2008 n.72 e dei relativi decreti delegati attuativi.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera e) della Legge n.72/2008, l’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia stabilisce, di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 19 della Legge 16 novembre 1995 n.126, i casi in cui la realizzazione di impianti eolici e mini idroelettrici sia da assoggettarsi a valutazione di impatto ambientale.

Art.2

1. Il Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge 3 ottobre 2007 n.107 stabilisce una imposta complessiva per la presentazione delle domande di concessione e autorizzazione edilizia ed una o più imposte complessive per la presentazione della documentazione relativa alle procedure di qualificazione e riqualificazione energetica e di riqualificazione impiantistica di cui alla Legge n.72/2008.
2. Le imposte di cui al comma 1 riassorbono integralmente le imposte di bollo da applicarsi su tutti gli elaborati, relazioni e documenti di ogni genere relativi alla domanda di concessione ed autorizzazione edilizia ed alle procedure di qualificazione e riqualificazione energetica e di riqualificazione impiantistica di cui alla Legge n.72/2008.
3. Il pagamento delle imposte è effettuato mediante versamento presso l'Ufficio Urbanistica ovvero, in favore dello stesso Ufficio, su apposito conto acceso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. L'avvenuto pagamento delle imposte è provato dalla quietanza rilasciata dall'Ufficio ovvero dalla quietanza comprovante l'avvenuto versamento sul conto bancario di cui al comma 3.
5. La quietanza è allegata, a pena di irricevibilità, della documentazione di cui al comma 2.
6. Il Regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge n.107/2007 stabilisce, altresì, gli oneri che il proprietario dell'edificio o unità immobiliare è tenuto a sostenere a mente dell'articolo 21, comma 5 della Legge n.72/2008.

CAPO II

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED APPLICATIVE DELLA LEGGE 7 MAGGIO 2008 N.72, CAPI II, V E VII E DEI DECRETI DELEGATI 17 SETTEMBRE 2009 N.126 E 25 GIUGNO 2009 N.88

Art.3

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto Delegato 17 settembre 2009 n.126, si intendono per pratiche depositate presso l'Ufficio Urbanistica le seguenti:
 - a) le nuove domande di concessione o autorizzazione edilizia;
 - b) le domande relative a varianti a concessioni ed autorizzazioni edilizie che siano state approvate anteriormente al termine di cui all'articolo 10 sopra citato nel caso in cui comportino, rispetto a quanto autorizzato con il titolo abilitativo originario, un aumento del volume superiore al 20 % o un aumento di superficie utile superiore a 100 mq.; in questo caso la Legge n.72/2008 è applicata integralmente alla parte di edificio oggetto dell'ampliamento.

Art.4

1. Le concessioni ed autorizzazioni edilizie approvate antecedentemente al termine di cui all'articolo 10 del Decreto Delegato 17 settembre 2009 n.126 ma non rilasciate, ricadono nell'ambito di applicazione della Legge n.72/2008 e relativi decreti delegati attuativi con le modalità previste dall'articolo 5 della legge medesima, qualora la comunicazione di inizio lavori di cui all'articolo 168, commi 1° e 2°, della Legge 19 luglio 1995 n.87 non pervenga all'Ufficio Urbanistica entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.

Art.5

1. La tabella di cui all'Allegato E del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.88 è sostituita da quella di cui all'Allegato 1 al presente decreto delegato.

Art.6

1. Le prescrizioni di cui alla Sezione II della Legge n.72/2008 sono applicate in maniera integrale alle unità immobiliari di nuova costruzione.
2. Gli interventi di accorpamento e sdoppiamento di unità immobiliari esistenti sono soggetti alle prescrizioni dettate dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia nei Regolamenti e nelle Linee Guida adottate dalla stessa a mente dell'articolo 1.

Art.6 bis

1. Al termine del comma 3 dell'articolo 12 della Legge n.72/2008 è aggiunta la seguente espressione: "o sino all'emanazione, da parte dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, di specifiche norme tecniche."

Art.7

1. La formula " $UI \leq 1,30 \cdot UI_{lim}$ " indicata ai commi 2, lettera c), 5, lettera a) e 6 dell'articolo 14 della Legge n.72/2008 è sostituita dalla seguente:
" $UI \leq 1,30 * UI_{lim}$ ".

Art.8

1. L'articolo 23, comma 1, lettera d), secondo e terzo periodo della Legge n.72/2008 è sostituito dal seguente:
"La comunicazione contiene una dichiarazione inerente il rispetto delle prescrizioni indicate all'articolo 14, comma 4, sottoscritta dal tecnico incaricato del progetto degli impianti termici e una dichiarazione del responsabile dell'impresa incaricata dell'intervento, relativa alla piena rispondenza al progetto degli impianti realizzati. Il Servizio GPE ne cura l'archiviazione."

Art.9

1. L'espressione "Salvo che il fatto costituisca reato" di cui all'articolo 33, commi 2 e 5, della Legge n.72/2008 e l'espressione "Fatto salvo il caso in cui si configurino reati più gravi" di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge n.72/2008 sono sostituite dalla seguente:
"Fatta salva la concorrente applicazione delle sanzioni penali".

Art.10

1. Le sanzioni di cui all'articolo 33 della Legge n.72/2008 sono comminate dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio Gestione Procedure Energetiche dell'ufficio medesimo.
2. La comunicazione agli Ordini e Collegi professionali competenti di cui all'articolo 33, comma 2, secondo periodo e comma 5, secondo periodo, la comunicazione al servizio tenentario del Registro dei Certificatori Energetici di cui all'articolo 33, comma 6, secondo periodo nonché la diffida e l'ordine di sospensione dei lavori di cui all'articolo 34 della Legge n.72/2008 sono effettuate dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Servizio Gestione Procedure Energetiche dell'ufficio medesimo.

Art.11

1. Qualora gli interventi edilizi o impiantistici da effettuarsi non rientrino nell'ambito di applicazione della Legge n.72/2008 e relativi decreti delegati applicativi, il progettista presenta, al momento del deposito della domanda di concessione o autorizzazione edilizia o, comunque, prima dell'inizio dei lavori, apposita dichiarazione.
2. La sanzione di cui all'articolo 33, comma 2, della Legge n.72/2008 si applica, altresì, al progettista che abbia falsamente dichiarato quanto indicato al comma 1.

Art.12

1. L'articolo 41 della Legge n.72/2008 è sostituito dal seguente:

“Art.41
(*Conformità edilizia ed abitabilità*)

1. All'elenco di documenti di cui al comma 3°, dell'articolo 174, della Legge 19 luglio 1995 n.87 sono aggiunti i seguenti punti:
“- ove previsto, Attestato di Qualificazione Energetica invernale (AQEi) asseverato dal CE oppure comunicazione relativa alla conclusione dei lavori di riqualificazione energetica edilizia o di riqualificazione impiantistica di cui rispettivamente all'articolo 22, comma 1, lettera d) ed all'articolo 23, comma 1, lettera d) della Legge n.72/2008;
- ove prevista, dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 28 ottobre 2005 n.148 attestante il rispetto degli articoli 30 e 32 della Legge n.72/2008.”.

CAPO III

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2009 N.92

Art.13

1. L'articolo 6, commi secondo e terzo del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92 è così sostituito:

“La tariffa individuata sulla base della tabella di cui al comma primo è riconosciuta per un periodo massimo continuativo di 15 anni a decorrere dalla data del provvedimento autorizzativo dello Sportello per l'Energia ed è compatibile unicamente con il regime di scambio sul posto a mente del seguente articolo 7. Decorso tale termine quindicennale e per il residuo periodo di funzionamento dell'impianto, l'energia elettrica prodotta potrà, comunque, godere del regime di scambio sul posto o di cessione dell'energia prodotta di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89.

Su indicazione dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia e di concerto con la Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e con la Segreteria di Stato con delega all'Ambiente, possono essere ridefinite le tariffe incentivanti ogni due anni, con effetto per gli impianti che entrano in esercizio l'anno seguente.”.

Art.14

1. Gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW possono essere insediati, oltre che nelle zone urbanistiche di cui all'articolo 39, comma 7, della Legge n.72/2008, anche nelle zone urbanistiche classificate dalla Legge 29 gennaio 1992 n.7 quali:
a) “Zone per i Servizi”;

b) “Zone E” limitatamente alle aree definite dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 19 della Legge n.126/1995 e, comunque, ad esclusione delle aree incluse nel perimetro delle Riserve Naturali e delle Riserve Naturali Integrali istituite all’interno delle Zone Naturalistiche Tutelate di cui all’articolo 31, della Legge 29 gennaio 1992 n.7.

2. Il limite di potenza nominale massimo degli impianti fotovoltaici rientranti nell’ambito di applicazione del conto energia come stabilito dall’articolo 39, comma 6, della Legge n.72/2008 ed il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti incentivati fissato dall’articolo 11, comma primo, del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92 può essere modificato dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia di concerto con la Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e con la Segreteria di Stato con delega all’Ambiente.

3. La connessione alla rete pubblica di distribuzione di energia elettrica ed il riconoscimento della tariffa incentivante di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92 relativamente ad impianti aventi potenza nominale superiore a 20 kW sono soggetti a nulla osta preliminare dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia, sentito il parere dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

4. In sede di rilascio del parere di cui al comma 3, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici provvede, altresì, ad effettuare la preventivazione dei costi, a carico del Richiedente, di cui all’articolo 3, comma quarto, del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 come modificato dal successivo articolo 15.

5. La realizzazione degli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW che non rientrino nelle tipologie di cui all’articolo 8, comma primo, lettere a) e b) del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89, come modificato dal successivo articolo 18, è soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla Sezione VII del Capo III della Legge n.87/1995 e successive modificazioni ed al Decreto Delegato 10 ottobre 2008 n.130.

CAPO IV

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2009 N.89

Art.15

1. L’articolo 3, comma quarto, del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 è così sostituito:
“Nel caso in cui la potenza nominale dell’impianto di produzione elettrica sia superiore a 20 kW, le spese per l’esecuzione di eventuali opere accessorie necessarie per la connessione alla rete pubblica sono a carico del soggetto Richiedente che, ai fini della realizzazione e gestione dei predetti impianti, deve essere in possesso del codice di operatore economico. A tale scopo, l’A.A.S.S. effettua la preventivazione di tali opere e dà comunicazione al Richiedente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.”.

Art.16

1. L’articolo 5, comma secondo del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 è così sostituito:
“Se nel periodo di fatturazione il saldo risulta positivo, l’energia elettrica prodotta in eccesso costituisce credito energetico da utilizzarsi entro l’anno solare successivo.”.

Art.17

1. L’articolo 7, comma primo del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 è così sostituito:

“Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.”.

Art.18

1. L'articolo 8 del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 è così sostituito:

“Art.8 (Norme finali)

“In deroga a quanto dispone l'articolo 158 della Legge 19 luglio 1995 n.87, ad esclusione degli interventi effettuati in zone urbanistiche classificate dalla Legge 29 gennaio 1992 n.7 quali “Zone A1”, “Zone A2” e “Zone A3” e nelle Vie di interesse turistico di cui all'articolo 123 della Legge n.87/1995, non è soggetta ad autorizzazione edilizia l'installazione sulle coperture di:

- a) pannelli solari termici e fotovoltaici installati parallelamente alle coperture di edifici, fabbricati, strutture edilizie in cui sia insediata o insediabile qualsiasi funzione ed avente qualsiasi destinazione;
- b) pannelli fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica come definiti rispettivamente alle lettere c) e d) del comma primo dell'articolo 2 del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92;
- c) pannelli solari termici aventi caratteristiche di integrazione architettonica identiche a quelle definite alle lettere c) e d) del comma primo dell'articolo 2 del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92.”.

CAPO V

INCENTIVI PER LO SFRUTTAMENTO DI BIOMASSE E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE NEL SETTORE AGRICOLO

Art.19

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui ai commi successivi, si intende per biomassa la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. In particolare, sono individuate le seguenti tipologie di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali:

- a) colture dedicate agricole e forestali;
- b) gestione del bosco;
- c) residui di campo delle aziende agricole;
- d) residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali;
- e) residui di zootecnia.

2. Gli incentivi per le categorie di intervento di cui all'articolo 38, comma 2, della Legge n.72/2008 sono quelli previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128.

3. Ai fini della connessione alla rete pubblica di distribuzione di energia elettrica, dello scambio sul posto e della cessione in rete dell'energia elettrica eventualmente prodotta dagli impianti di cui all'articolo 38, comma 2, lettera d), della Legge n.72/2008 si osservano le disposizioni di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 come modificate dal presente decreto delegato.

4. Gli impianti di cui alle lettere b), c), d) del comma 2 dell'articolo 38 della Legge n.72/2008 possono essere realizzati nelle zone urbanistiche classificate dalla Legge 29 gennaio 1992 n.7 quali:

- a) “Zone D”, “Zone D1”, “Zone D2”;
 - b) “Zone E” limitatamente alle aree definite dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 19 della Legge n.126/1995 e, comunque, ad esclusione delle aree incluse nel perimetro delle Riserve Naturali e delle Riserve Naturali Integrali istituite all’interno Zone Naturalistiche Tutelate di cui all’articolo 31 della Legge n.7/1992;
 - c) “Zone per i Servizi”.
5. La realizzazione degli impianti di cui all’articolo 38, comma 2, lettere b), c), d) della Legge n.72/2008 è soggetta al rilascio di titolo autorizzativo da parte dell’Ufficio Urbanistica ed alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale di cui alla Sezione VII del Capo III della Legge n.87/1995 e successive modificazioni ed al Decreto Delegato n.130/2008.
6. La realizzazione e gestione degli impianti di cui all’articolo 38, comma 2, lettere b), c) e d) della Legge n.72/2008 può essere effettuata anche da operatori agricoli muniti di licenza di cui agli articoli 2 e 3, della Legge n.96/1989.

Art.20

1. L’energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione alimentati da biomasse, come definite dal precedente articolo 19, comma 1, è remunerata con una tariffa incentivante stabilita in € 0,22 per ogni kWh riconosciuta per un periodo massimo continuativo di 15 anni a decorrere dalla data del provvedimento autorizzativo dello Sportello per l’Energia; decorso tale termine e per il residuo periodo di funzionamento dell’impianto, l’energia elettrica prodotta potrà, comunque, godere del regime di scambio sul posto o di cessione dell’energia prodotta di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89.
2. Su indicazione dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia e di concerto con la Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e con la Segreteria di Stato con delega all’Ambiente, possono essere ridefinite le tariffe incentivanti ogni due anni, con effetto per gli impianti che entrano in esercizio l’anno seguente.
3. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere realizzati oltre che nelle zone urbanistiche indicate al precedente articolo 19, comma 4, anche nelle zone classificate dalla Legge n.7/1992 quali “Zone R1” e “Zone R2”.
4. La realizzazione degli impianti è soggetta al rilascio di titolo autorizzativo da parte dell’Ufficio Urbanistica ed alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale di cui alla Sezione VII del Capo III della Legge n.87/1995 e successive modificazioni ed al Decreto Delegato n.130/2008.
5. Per quanto concerne la procedura per l’accesso alla tariffa incentivante, l’applicabilità del regime di scambio sul posto, le modalità per l’erogazione dell’incentivazione, le verifiche e i controlli si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92 mentre la connessione dell’impianto alla rete di distribuzione avviene nel rispetto del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 come modificato dal superiore Capo IV.
6. La connessione alla rete pubblica di distribuzione di energia elettrica ed il riconoscimento della tariffa incentivante sono soggetti a nulla osta preliminare dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia, sentito il parere dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.
7. In sede di rilascio del parere di cui al comma 6, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici provvede, altresì, ad effettuare la preventivazione dei costi, a carico del Richiedente, di cui all’articolo 3, comma quarto, del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 come modificato dal superiore articolo 15.
8. Il limite massimo di potenza elettrica cumulativo di tutti gli impianti di cui al presente articolo che possono beneficiare della tariffa incentivante di cui al comma 1, ed i limiti minimo e massimo di potenza elettrica del singolo impianto sono determinati dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici di concerto con la Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e con la Segreteria di Stato con delega all’Ambiente.

9. I costi derivanti dal pagamento della tariffa incentivante sono finanziati con la modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 13, commi secondo, terzo e quarto, del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92.

10. La realizzazione e gestione degli impianti di cui al presente articolo può essere effettuata anche da operatori agricoli muniti di licenza di cui agli articoli 2 e 3 della Legge n.96/1989. Il reddito derivante agli operatori agricoli dall'attività di cui al periodo precedente è tassato quale reddito diverso a mente dell'articolo 27 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni.

CAPO VI

INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI MINI IDROELETTRICI, PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' ENERGETICHE E PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Art.21

1. A seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della Legge n.72/2008, gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), punto 1) e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e commi 2 e 3 del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128 sono riconosciuti anche per l'acquisto e l'installazione di impianti mini idroelettrici.

Art.22

1. Al fine di promuovere il perseguimento di elevate prestazioni energetiche, la riduzione dei consumi idrici e l'utilizzo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilabili negli edifici oggetto di ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione sono previsti i seguenti incentivi:

- a) incentivi di carattere edilizio consistenti nella possibilità di realizzare Superficie Utile (S.U.) non computabile e di aumentare le altezze massime realizzabili nonché nello scomputo, ai fini del calcolo della S.U., delle superfici di murature e solai;
- b) incentivi di carattere economico consistenti nella riduzione del contributo di concessione.

2. L'entità degli incentivi di cui al comma 1 da riconoscersi al richiedente è determinata sulla base dei parametri, dei punteggi e del metodo di calcolo di cui all'Allegato 2 al presente decreto delegato.

3. L'ottenimento degli incentivi è subordinato alla presentazione, all'atto del deposito della domanda di concessione edilizia, di richiesta che comprenda una dettagliata relazione tecnica descrittiva, un piano di recupero energetico e di riduzione dei consumi ed una scheda tecnica degli interventi progettati. Tale documentazione è sottoscritta dal proprietario o avente titolo e dal progettista ed asseverata da un Certificatore Energetico (CE).

4. L'ottenimento degli incentivi è, inoltre, subordinato alla presentazione, prima dell'inizio dei lavori, di garanzia a prima richiesta per un importo pari alla somma dei seguenti valori:

- a) nel caso di richiesta dell'incentivo di cui alla lettera A dell'Allegato 2:
 - 1) importo della quota del contributo di concessione scomputata;
 - 2) penale amministrativa pari al doppio dell'importo del contributo di concessione dovuto;
- b) nel caso di richiesta dell'incentivo di cui alle lettere A e B dell'Allegato 2:
 - 1) importo della quota del contributo di concessione scomputata;
 - 2) penale amministrativa pari al doppio dell'importo del contributo di concessione dovuto, considerando anche la S.U. non computata;
 - 3) triplo del valore venale di ogni mq. di S.U. non computata.

5. Alla comunicazione di cui all'articolo 168, comma 4° della Legge n.87/1995 sono allegate una dichiarazione ed una scheda tecnica degli interventi eseguiti, ambedue sottoscritte dal

proprietario o avente titolo e dal direttore lavori ed asseverate da CE, attestanti la conformità delle opere realizzate a quanto indicato nella relazione e nella scheda tecnica di cui al comma 3.

6. In sede di verifica per il rilascio del certificato di conformità edilizia, l'Ufficio Urbanistica verifica il rispetto di quanto dichiarato nella relazione tecnica e nella scheda tecnica di cui al comma 3 anche mediante indagini consistenti in saggi, campionamenti ed analisi i cui costi sono a carico del richiedente gli incentivi di cui al presente articolo.

7. Al fine di consentire all'Ufficio Urbanistica-Servizio Gestione Procedure Energetiche l'effettuazione di controlli in corso d'opera, il progettista ed il direttore lavori sono tenuti ad inviare all'ufficio predetto una comunicazione relativa all'avvio dell'esecuzione delle opere di isolamento dell'edificio.

8. Nel caso in cui, in esito alle verifiche indicate ai commi 6 e 7, sia riscontrata la non rispondenza delle opere realizzate a quanto dichiarato ai fini dell'ottenimento degli incentivi, l'Ufficio Urbanistica notifica al proprietario o avente titolo, al progettista, al direttore lavori ed al CE diffida alla riduzione in conformità delle opere difformi.

9. Decorsi 120 giorni dalla diffida di cui al comma 8, senza che sia avvenuta la riduzione in conformità di quanto eseguito a quanto dichiarato in sede di richiesta degli incentivi, l'Ufficio Urbanistica provvede ad escutere la garanzia di cui al comma 4.

Art.23

1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia, l'Amministrazione Pubblica ha facoltà di concedere in godimento a privati, per la realizzazione di impianti fotovoltaici, superfici esterne degli involucri e coperture di edifici e strutture edilizie pubbliche nonché spazi di sosta, piazzali, parcheggi o altre aree pavimentate pubbliche.

2. La concessione in godimento di cui al comma 1, può essere disposta in favore di:

- a) persona fisica non operatore economico che non possa realizzare l'impianto su immobili nella propria disponibilità;
- b) Società Energetica avente i seguenti requisiti:
 - 1) realizzi e gestisca impianto fotovoltaico di potenza nominale non superiore a 20 kW;
 - 2) sia costituita esclusivamente da persone fisiche non operatori economici.

3. La persona fisica di cui al comma 2, lettera a) ha facoltà di beneficiare di un regime speciale di scambio sul posto consistente nella possibilità di operare, su base annuale, il saldo fra l'energia immessa in rete dall'impianto fotovoltaico dalla stessa realizzato sulla proprietà pubblica concessale in godimento e l'energia prelevata dalla rete dal soggetto medesimo quale utente dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

4. La Società Energetica di cui al comma 2, lettera b) ha la facoltà di beneficiare di un regime speciale di scambio sul posto consistente nella possibilità per ciascuno dei soci di operare, su base annuale, il saldo fra la quota parte di energia immessa in rete dalla Società Energetica ed attribuibile a ciascun socio in proporzione alle quote sociali possedute e l'energia prelevata dalla rete dal socio medesimo quale utente dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

5. La gestione del regime speciale di scambio sul posto di cui ai commi 3 e 4 è definita da Regolamento Tecnico dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

Art.24

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui al Decreto Delegato 2 settembre 2009 n.128, per costo dell'impianto termico solare si intende la somma dei costi relativi alla fornitura e posa in opera dei materiali legati al funzionamento dell'impianto quali collettori solari, bollitore, gruppo idraulico solare, vaso di espansione, centralina di controllo, pompa di ricircolo, valvola miscelatrice automatica termostatica nonché dei costi professionali relativi alla progettazione ed alla produzione

dei documenti necessari per la domanda di godimento degli incentivi. Il costo della caldaia è ricompreso nei costi deducibili esclusivamente se relativo a caldaia a condensazione.

CAPO VII
DELEGHE LEGISLATIVE

Art.25

1. Il termine per l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) e di cui all'articolo 28, comma 4, della Legge n.72/2008 è stabilito in 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.
2. La delega legislativa di cui all'articolo 13, della Legge n.72/2008 è esercitata nell'ambito della delega di cui all'articolo 3, della Legge 21 settembre 2009 n.131.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 settembre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

Allegato 1

“Allegato E
Valori di temperatura media mensile

Temperature medie mensili (gradi centigradi)

Mese	San Marino	Borgo M.	Fioren.	Chiesan.	Domagn.	Montegiard.	Acquav.	Faetano	Serraval.
1	1.9	2.7	2.9	3.1	3.9	4.0	4.1	4.5	5.3
2	2.9	3.7	4.0	4.1	4.9	5.1	5.1	5.6	6.4
3	5.1	5.9	6.2	6.3	7.1	7.3	7.3	7.8	8.6
4 (1-15)	8.0	8.9	9.1	9.3	10.1	10.2	10.3	10.7	11.5
4 (16-30)	11.6	12.4	12.7	12.9	13.6	13.8	13.8	14.3	15.1
5	15.7	16.5	16.8	16.9	17.7	17.9	17.9	18.4	19.2
6	19.5	20.3	20.6	20.8	21.5	21.7	21.7	22.2	23.0
7	22.4	23.3	23.5	23.7	24.5	24.6	24.7	25.1	25.9
8	22.2	23.0	23.3	23.4	24.2	24.4	24.4	24.9	25.7
9	18.9	19.7	19.9	20.1	20.9	21.0	21.1	21.5	22.3
10 (1-14)	15.8	16.6	16.8	17.0	17.8	17.9	18.0	18.4	19.2
10 (15-31)	10.06	10.8	11.1	11.2	12.0	12.2	12.2	12.7	13.4
11	6.3	7.1	7.3	7.5	8.3	8.4	8.5	8.9	9.7
12	2.7	3.5	3.8	4.0	4.7	4.9	4.9	5.4	6.2

TIPOLOGIA DI INTERVENTI E RELATIVO PUNTEGGIO

- | | |
|--|--------|
| 1) Realizzazione di edifici o unità immobiliari in Classe Energetica B | Pt.20 |
| 2) Realizzazione di edifici o unità immobiliari in Classe Energetica A | Pt.30 |
| 3) Realizzazione di edifici o unità immobiliari in Classe Energetica A+ | Pt. 35 |
| 4) Realizzazione di edifici o unità immobiliari in Classe Energetica A++ | Pt.40 |
| 5) Installazione di impianti di produzione di energia da FER e assimilabili | |
| - che producano oltre il 10 % del fabbisogno energetico annuo di energia primaria per climatizzazione invernale | Pt. 10 |
| - che producano oltre il 30 % del fabbisogno energetico annuo di energia primaria per climatizzazione invernale | Pt. 15 |
| 6) Installazione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria da FER e assimilabili che producano almeno il 50 % del fabbisogno medio annuo per abitante stabilito convenzionalmente in 2,5 kW per giorno per abitante | Pt. 20 |
| 7) Utilizzo di sistemi di alimentazione delle cassette di scarico con acque grigie di cui all'articolo 31 della Legge n.72/2008 e relativo decreto delegato applicativo | Pt.10 |
| 8) Utilizzo di sistemi che consentano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche e adozione dei sistemi di cui all'articolo 32 della Legge n.72/2008 | Pt.15 |
| 9) Realizzazione di coperture e tetti a verde | Pt.10 |

INCENTIVI RICONOSCIBILI SULLA BASE DEL PUNTEGGIO MATURATO

A) SGRAVI DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

- 1) Da 30 a 50 punti: sgravio del 30 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa;
- 2) Da 51 a 70 punti: sgravio del 50 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa;
- 3) Da 71 a 100 punti: sgravio del 70 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa.

Il calcolo del contributo di concessione è effettuato senza tener conto della S.U. non computabile a mente della successiva lettera B). Lo sgravio non è cumulabile con quelli previsti all'articolo 4 del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128.

B) INCENTIVI EDILIZI

- 1) Da 40 a 100 punti e con classe energetica almeno "A" non si considera, ai fini del calcolo della S.U. e delle distanze dai confini e dalle strade, lo spessore della muratura e, ai fini del calcolo della S.U. e dell'altezza massima dell'edificio, lo spessore del solaio per la parte eccedente i 30 cm e sino a 60 cm. Qualora lo spessore della muratura e del solaio sia superiore a 60 cm., tale spessore sarà calcolato integralmente ai fini della determinazione della S.U., delle distanze e dell'altezza massima dell'edificio.
- 2) Da 60 a 100 punti e con classe energetica almeno "A" è, altresì, riconosciuta la facoltà di aumentare l'altezza dell'unità edilizia del 10% rispetto agli indici di zona e di realizzare S.U. non computabile secondo la seguente formula:
"0,1*S.U. oggetto d'intervento * punteggio raggiunto / 100"